

Linee guida per il superamento dello stato emergenziale causa pandemia da SARS-CoV-2 1° aprile 2022

Il Decreto Legge n. 24/2022 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2022 ed entrato in vigore il 25 marzo 2022, detta misure per superare lo stato di emergenza indicando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria.

Le presenti linee guida forniscono indicazioni per l'applicazione delle indicazioni normative per il superamento dello stato emergenziale e per raccomandare alcuni comportamenti a tutela della nostra comunità.

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza cessa il 31 marzo 2022. Dal 1° aprile 2022 il Protocollo di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 non è più in vigore.

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il Ministro della Salute può, con propria ordinanza, adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Qualora fosse necessario verranno fornite ulteriori linee guida specifiche per indirizzare l'applicazione delle indicazioni ministeriali.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 nei luoghi chiusi permane l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o con protezione superiore, tipo FFP2), fornite dal datore di lavoro.

L'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Non hanno inoltre l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

A tutela dei lavoratori si raccomanda inoltre di mantenere alcune buone abitudini quali:

- lavarsi spesso le mani;
- praticare l'igiene respiratoria;
- evitare assembramenti;
- arieggiare frequentemente i locali.

Certificazioni verdi COVID-19

Fino al 30 aprile per i lavoratori permane l'obbligo di possedere ed esibire a richiesta il cosiddetto Green Pass base, ottenuto per vaccinazione, guarigione o tampone. Resta in vigore la sospensione dal lavoro senza retribuzione per tutti i lavoratori senza green pass.

Permane l'obbligo di GP rafforzato per la partecipazione a:

- convegni e congressi;

Obblighi vaccinali

Pur rimanendo vigente fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale, il personale dipendente che ha compiuto i 50 anni di età potrà svolgere l'attività lavorativa in presenza previo possesso ed esibizione del green pass base. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale non comporta più la sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa.

Gestione dei casi di positività

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Gestione dei casi di positività e dei contatti stretti

Dal 1° aprile 2022 cessa il regime di quarantena per i contatti stretti indipendentemente dallo stato vaccinale.

Dal 1° aprile 2022 per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con persone risultate poi positive al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza. L'auto-sorveglianza prevede per tutti l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti risultati positivi.

I soggetti in regime di auto-sorveglianza devono poi effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. In caso di positività si entra in regime di isolamento, in caso di negatività, se ancora sintomatici, occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; se ancora negativo prosegue l'auto-sorveglianza.

Sanificazione dei luoghi di lavoro

Dal 1° aprile 2022 cessa la necessità di sanificare i luoghi di lavoro in seguito a segnalazione di un caso di positività.